

**Accertamento.** Dopo le pendenze legate al vecchio redditometro l'agenzia delle Entrate amplia l'opponibilità fino al ricorso

# Scudo fiscale, tutela a tutto campo

Gli uffici abbandoneranno tutti i contenziosi per tardivo utilizzo della sanatoria

## LA LINEA PRECEDENTE

La circolare 43/E/2009 aveva limitato la protezione dall'emersione dei capitali ai 30 giorni successivi alla contestazione

**Marco Mobili**

**Giovanni Parente**

ROMA

■ L'opponibilità dello scudo fiscale oltre i 30 giorni amplia il raggio d'azione. La tutela garantita al contribuente dall'emersione dei capitali all'estero può essere fatta valere fino alla presentazione del ricorso e non soltanto per gli accertamenti con il vecchio redditometro. Sono le indicazioni che l'agenzia delle Entrate ha inviato in questi giorni agli uffici territoriali e che estendono quanto era stato già previsto per l'accertamento sintetico (si veda Il Sole 24 Ore del 25 febbraio scorso). Indicazioni che, a quando risulta al Sole 24 Ore, potrebbero portare ad abbandonare circa 340 contenziosi pendenti tra tutti i gradi di giudizio (Cassazione compresa).

La questione nasce dall'interpretazione restrittiva fornita dalla circolare 43/E del 2009. Il documento di prassi aveva, infatti, fissato un limite temporale (30 giorni) entro cui il contribuente poteva far valere di aver aderito allo scudo per bloccare i rilievi del Fisco. In pratica, secondo l'interpretazione dell'Agenzia, il diretto interessato poteva farlo o all'inizio di accessi, verifiche e ispezioni entro i 30 giorni successivi alla "formale conoscenza" di un avviso di accertamento, di una rettifica o di un atto di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti e i questionari. Nella pratica, però, i contribuenti hanno spesso utilizzato lo scudo oltre i termini indicati. Gli uffici hanno contestato la tardività di questa opposizione dello scudo. Di qui il via a un cospicuo contenzioso.

Proprio nei giudizi davanti alle Commissioni tributarie, la tesi difensiva dei contribuenti è stata quella di evidenziare come nessuna delle disposizioni sullo scudo fiscale fissasse in realtà un limite temporale all'utilizzo dell'emersione di capitali detenuti all'estero. Risultato? In molte occasioni i giudici di merito hanno accolto

quanto sostenuto dai ricorrenti. Tra gli altri, si può ricordare quanto aveva sottolineato la Ctp Livorno nella 187 del 18 ottobre 2011: «L'introduzione di un termine per il riconoscimento degli effetti dello scudo non è legittima ma rappresenta un addendum che il legislatore non ha evidentemente voluto, in quanto non è stato disposto nulla al riguardo né nel decreto istitutivo né nella legge di conversione» (interpretazione riportata anche nella sentenza 76/01/2012 della Ctr Friuli Venezia Giulia).

La stessa Avvocatura dello Stato ha già riconosciuto che il termine non era stato fissato da alcuna norma di legge e ha evidenziato l'inopportunità di andare avanti con il contenzioso. E, secondo le indicazioni che ora le Entrate inviano agli uffici, la possibilità di opporre lo scudo fiscale è consentita fino al momento della presentazione del ricorso. Ecco perché l'invito è a riesaminare tutte le liti pendenti e ad abbandonare le contestazioni sulla tardiva opposizione dello scudo e anche l'intera pretesa qualora non siano sostenibili altre questioni.

Vanno sottolineati, però, due aspetti. In primo luogo, gli uffici devono procedere a un riscontro sulla validità dell'emersione e sulla corrispondenza tra imponibili accertati e i capitali scudati. L'abbandono della controversia non significa tout court lasciare campo libero anche sulle spese di lite, su cui il Fisco deve perseguire - se possibile - la compensazione facendo leva sulla mancata reattività del contribuente nell'iter di accertamento.

Naturalmente, la "ritirata" dai contenziosi in corso pone una necessaria riflessione anche sulle procedure di reclamo/mediazione (obbligatorie quando la contestazione delle Entrate non supera i 20mila euro). La prima opposizione dello scudo nel reclamo o un eventuale opposizione in fase amministrativa ma dopo i termini indicati dalla circolare 43/E/2009 dovranno essere considerati validi e dovranno portare all'annullamento (totale o parziale) se gli effetti preclusivi dello scudo sono effettivamente fondati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Fiscalità internazionale.** Da Apple a Google, lotta alle pianificazioni tributarie aggressive

# Sulla web tax servono norme Ocse

**Marco Bellinazzo**  
MILANO

Da Apple a Google, le battaglie contro l'erosione della base imponibile da parte dell'amministrazione finanziaria, hanno sempre più spesso come bersaglio le multinazionali del web. Le cronache degli ultimi mesi, del resto, sono foriere di dettagli sulle pianificazioni fiscali aggressive adottate dai giganti dell'economia digitale. Proprio le più recenti vicende che hanno coinvolto questi Gruppi hanno, peraltro, evidenziato la necessità di un contrasto che abbia sempre più una valenza multilaterale. Le misure interne, come quelle previste dalla legge di Stabilità per il 2014 (la cosiddetta web tax), sono importanti ma non bastano. È dall'Ocse e dal piano Beps (Base Erosion and Profit Shifting) che si attendono entro la fine del 2015 le risposte più efficaci.

Di questi temi si è discusso ieri a Milano all'Università Cattolica all'inaugurazione del corso di Alta formazione sulla fiscalità in-

ternazionale e i gruppi d'impresa. Al centro degli interventi in materia di «Web e fiscalità» ci sono state la constatazione dell'inadeguatezza delle attuali normative fiscali rispetto al mondo Internet e la necessità di arrivare alla definizione di una «stabile organizzazione digitale». Come ha spiegato Marco Miccinesi, Ordinario di Diritto tributario alla Cattolica, è stato appunto «l'Ocse, nel documento emanato nel 2013 sulla erosione delle basi imponibili a riconoscere come occorre guardare direttamente alla creazione del profitto via internet, grazie ai rapporti con il mercato di un determinato Paese come situazione che esige la creazione di nuove regole per una più equa allocazione degli utili». Quanto alle disposizioni introdotte in Italia a fine 2013 Miccinesi ne ha sottolineato le carenze: «L'obbligo, poi abolito, di rivolgersi per l'acquisto di spazi pubblicitari online solo a soggetti titolari di partita Iva ignorava i divieti di ordine comunita-

rio alla discriminazione fra imprese, contrastando la libertà di prestazione di servizi. Resiste la seconda regola, che incide sulla determinazione dei prezzi di trasferimento intercompany. Ma il legislatore si è evidentemente avveduto della natura delle questioni, impegnando il governo

## LO SCENARIO

Norme italiane inadeguate, ma il piano Beps contro l'erosione di base imponibile arriverà solo nel 2015

con la delega fiscale appena approvata a prevedere l'introduzione, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali e con le eventuali decisioni in sede europea, di sistemi di tassazione delle attività transnazionali, comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su meccanismi di stima delle

quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale».

Per il Direttore Centrale accertamento dell'agenzia delle Entrate, Salvatore Lampone, l'Italia non ha interesse a disincentivare gli investimenti delle multinazionali del Web, «ma non può più accettare che chi produce fatturati da 4/5 miliardi all'anno paghi pochi milioni di tasse grazie a strategie, come il Double Irish/Dutch Sandwich, che permettono attraverso strutture societarie complesse e oculate operazioni di cessione di copyright e royalties, favorite per esempio dalla legislazione irlandese, di spostare gli utili verso paesi a fiscalità privilegiata quando non verso veri e propri paradisi fiscali». Con la procedura di ruling rafforzata le multinazionali del Web, invece, possono oggi preventivamente concordare con l'Agenzia prezzi di trasferimento infragruppo e modelli di stabile organizzazione, evitando sul nascere eventuali contestazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I punti-chiave



**01 | LA PRASSI**  
La circolare 43/E/2009 aveva fissato un limite temporale all'utilizzo degli effetti preclusivi dello scudo fiscale: il contribuente poteva far valere l'emersione dei capitali dall'estero all'inizio di accessi, ispezioni e verifiche entro i 30 giorni successivi alla data in cui il contribuente era venuto a conoscenza di accertamenti, rettifiche e contestazioni (compresi, tra gli altri, inviti e questionari) da parte del Fisco

**02 | IN CONTENZIOSO**  
Molti giudici hanno condiviso la linea difensiva dei contribuenti secondo cui le disposizioni sullo scudo

fiscale non hanno fissato alcun termine per opporre le operazioni di emersione

**03 | IL REDDITOMETRO**  
Già per i contenziosi relativi al vecchio redditometro l'agenzia delle Entrate aveva invitato a non coltivare i contenziosi in cui lo scudo fiscale era stato opposto oltre i termini previsti dalla circolare 43/E/2009

**04 | IL PASSO AVANTI**  
Ora le indicazioni vengono estese anche ad altri tipi di accertamento. Naturalmente l'abbandono del contenzioso deve avvenire sempre che non siano sostenibili altre questioni

## L'anticipazione



Sul Sole 24 Ore del 25 febbraio scorso l'anticipazione delle prime indicazioni arrivate agli uffici territoriali delle Entrate di abbandonare i contenziosi relativi al vecchio redditometro in cui lo scudo fiscale era stato opposto oltre i 30 giorni